

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) TINA	Presidente
(MI) MODICA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) RIZZO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) FORMAGGIA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) AFFERNI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) LARA MODICA

Seduta del 24/02/2026

FATTO

Il cliente rappresenta che: il 28.07.2005 l'intermediario ha emesso n. 5 buoni fruttiferi cartacei del valore di € 1.000,00 ciascuno; alla scadenza ventennale dei suddetti buoni, l'intermediario ha rifiutato il rimborso dal momento che l'assegno con cui sono stati acquistati era privo dei suoi elementi essenziali; non è stata fornita alcuna prova documentale.

Chiede il rimborso dei buoni oltre interessi.

L'intermediario eccepisce in via preliminare l'incompetenza temporale. Nel merito, controdeduce che l'emissione dei Buoni oggetto di ricorso è stata richiesta mediante la consegna dell'assegno bancario n. 3078207316 del valore di € 5.000,00 emesso in data 28.07.2005.; il regolamento dei Buoni cartacei prevede che il corrispettivo all'atto dell'emissione possa essere effettuato in contanti o con accettazione "al dopo incasso" di assegni bancari, circolari e vaglia cambiari; nel caso in cui venga utilizzato un assegno, la validità dell'emissione dei Buoni è subordinata al buon esito dell'incasso del titolo di credito e cioè solo dopo l'effettivo pagamento da parte dell'istituto trattario/emittente; l'assegno è stato una prima volta comunicato impagato per "girata irregolare" ed all'epoca per tale causale era prevista la regolarizzazione del titolo; ripresentato per il pagamento, è stato comunicato una seconda volta impagato, con causale "mancante dei requisiti essenziali". Nel rispetto degli accordi interbancari che stabiliscono i termini entro i quali l'istituto trattario/emittente può inviare eventuali messaggi di impagato all'istituto negoziatore, ha accolto tale comunicazione, per cui il titolo non è stato incassato,

comportando il blocco dei Buoni; i richiedenti, dunque, alla data di emissione dei Buoni non hanno registrato alcuna uscita economica.

Chiede sia dichiarata la inammissibilità del ricorso.

Il cliente replica che le procedure dell'emittente non prevedono la consegna di Buoni Fruttiferi prima di aver accertato l'incasso della somma in denaro stampata sui Buoni stessi con tecnica calcografica ed altre tecniche anticontraffazione che conferiscono al Buono il suo valore documentale, immediatamente percepito una volta nelle mani dell'avente diritto; l'ordinaria diligenza del cliente potrebbe non aver avuto ragione di attivarsi per verificare nei giorni successivi le operazioni compiutesi sul proprio conto corrente bancario, tale era la concretezza derivata dal possesso dei Buoni cartacei; l'intermediario non è stato diligente, in quanto non ha inviato una comunicazione relativa all'invalidità dei buoni, al fine di regolarizzarli o riconsegnarli. Insiste per l'accoglimento.

DIRITTO

Il ricorrente contesta il rifiuto opposto dall'intermediario al rimborso di cinque buoni fruttiferi postali cartacei, ciascuno dell'importo di € 1.000,00, emessi in data 28 luglio 2005, motivato dalla invalidità dell'assegno impiegato per acquistare i titoli, non incassato; lamenta, in particolare, che l'intermediario non lo abbia informato dei vizi dell'assegno.

Va accolta la eccezione preliminare sollevata dall'intermediario poiché la controversia si colloca fuori dalla competenza temporale di questo Arbitro.

Ai sensi delle Disposizioni della Banca d'Italia sul funzionamento dell'Arbitro Bancario Finanziario, come modificate con Provvedimento del 12 agosto 2020, l'ABF è competente esclusivamente per "fatti verificatisi nei sei anni precedenti alla presentazione del ricorso". Il Collegio di Coordinamento ha chiarito che, in casi come quelli adesso in esame, la causa petendi del ricorso si radica nel mancato rispetto di regole di condotta che si accompagnano alla conclusione del contratto e non nell'esercizio di diritti a prestazioni da questo derivanti ovvero nell'interpretazione dei suoi effetti. Ne consegue che, ai fini dell'individuazione della competenza temporale, ha rilevanza la data in cui la violazione della regola di condotta è stata posta in essere (dec. n. 4656 del 21 marzo 2022).

Nel caso di specie, il cliente lamenta la mancata comunicazione dell'esito impagato del titolo e del contestuale blocco dei BFP, entrambi risalenti al 2005 e quindi ben oltre il sessennio precedente la presentazione del ricorso.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio dichiara il ricorso inammissibile.

IL PRESIDENTE